

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori RUFFINO, DE CINQUE, BEORCHIA, GIAGU  
DEMARTINI, ZANGARA, BUSSETI, BAUSI, LOMBARDI, ACQUARONE,  
VITALONE, TAGLIAMONTE e COVIELLO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MAGGIO 1989

Estensione al personale amministrativo in servizio presso le commissioni tributarie della indennità prevista dalla legge 22 giugno 1988, n. 221, a favore del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie

ONOREVOLI SENATORI. – Con legge 22 giugno 1988, n. 221, veniva concessa al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, con decorrenza dal 1° gennaio 1988, l'indennità stabilita dall'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, nella misura vigente al 1° gennaio 1988.

Con legge 15 febbraio 1989, n. 51, è stata estesa tale indennità al personale delle magistrature speciali e in particolare a quello della Corte dei conti, del Consiglio di Stato, dei tribunali amministrativi regionali, dell'Avvocatura dello Stato e dei tribunali militari. La nuova normativa è stata intesa come atto di giustizia perequativa perchè le funzioni svolte

dal personale amministrativo in servizio presso le magistrature speciali ed i compiti di collaborazione con il personale di magistratura sono identici a quelli svolti dal personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Nella seduta della 1<sup>a</sup> Commissione affari costituzionali del Senato tenutasi il 2 febbraio 1989, che ha portato, appunto, alla definitiva approvazione da parte del Parlamento del provvedimento, è stata evidenziata la disparità che si sarebbe venuta a creare a danno del personale delle segreterie delle commissioni tributarie, anch'esse ormai unanimemente riconosciute quali organi di giurisdizione speciale.

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Al fine di consentire un rapido *iter* del provvedimento, la Commissione ha stabilito di non emendare il disegno di legge in discussione e di invitare «il Governo a presentare un provvedimento legislativo inteso ad estendere al personale delle segreterie amministrative delle commissioni tributarie l'indennità stabilita dalla legge 22 giugno 1988, n. 221, e successive modifiche ed integrazioni, con la stessa decorrenza del disegno di legge n. 1488 del Senato». Tenuto conto, pertanto, dell'impegno assunto dal Governo nella seduta del 2 febbraio 1989 della 1<sup>a</sup> Commissione affari costituzionali, viene presentato il presente disegno di legge allo scopo di impedire una grave sperequazione a danno del personale delle segreterie delle commissioni tributarie.

Invero non può sottacersi che tali commissioni sono certamente organi giurisdizionali e che le segreterie svolgono il medesimo servizio dei funzionari di cancelleria e del personale amministrativo della Corte dei conti, del Consiglio di Stato, dei tribunali amministrativi regionali, dell'Avvocatura dello Stato e dei tribunali militari.

Va poi sottolineato che le segreterie delle commissioni tributarie soffrono di alcuni problemi che sono loro specifici, quali l'insufficienza degli organici, l'inadeguatezza delle sedi in cui sono allocate, la mancanza di processi d'informatizzazione, il continuo aumento del numero dei procedimenti contenziosi.

Appare pertanto necessario, anche in considerazione di quanto fin qui affermato, equiparare il trattamento retributivo di impiegati che svolgono le stesse funzioni.

A tal fine il presente provvedimento prevede che, al personale in servizio presso le commissioni tributarie, in relazione agli oneri che lo stesso incontra nello svolgimento della sua attività, venga concessa la speciale indennità già attribuita al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie con la legge 22 giugno 1988, n. 221. L'onere conseguente viene stimato in lire 8.303.190.000 per il 1989; in lire 8.718.350.000 per il 1990 e in lire 9.154.268.000 per il 1991 (per gli anni successivi al 1989, l'onere come sopra calcolato

viene ragionevolmente maggiorato del 5 per cento). Occorre tener presente che il personale attualmente in servizio presso le segreterie delle commissioni tributarie assomma complessivamente a 2.323 unità, così ripartite:

	Dirigenti e impiegati ruolo ad esaurimento	Inquadrati nei livelli	Totale
Presso le commissioni di 1° grado.....	3	1.521	1.524
Presso le commissioni di 2° grado.....	2	689	691
Presso la commissione centrale.....	11	97	108
	16	2.307	2.323

Prendendo a base l'indennità spettante al personale dirigente e delle qualifiche ad esaurimento delle cancellerie e segreterie giudiziarie, secondo la percentuale indicata nella tabella allegata alla legge n. 221 del 1988, la misura media annua da considerare per detto personale è di lire 4.000.000.

Per gli impiegati inquadrati nelle qualifiche funzionali, la misura della indennità dovrà essere fissata d'intesa con le organizzazioni sindacali, ma è possibile sin da ora calcolare che essa si potrà aggirare per ciascun impiegato, mediamente, sulle 3.400.000 lire annue.

In conseguenza di quanto sopra, l'onere di bilancio per il 1988 si sarebbe dovuto calcolare nel modo seguente:

- Dirigenti e impiegati del ruolo ad esaurimento..	16 × 4.000.000 =	64.000.000
- Dirigenti e impiegati delle qualifiche funzionali	2.307 × 3.400.000 =	7.843.800.000
		<u>7.907.800.000 *</u>

\* Importo che, aumentato del 5 per cento per l'anno 1989, dà la cifra di lire 8.303.190.000 assunta come onere finanziario per il primo anno di applicazione della legge.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1989 l'indennità prevista dalla legge 22 giugno 1988, n. 221, è attribuita al personale in servizio presso le segreterie delle commissioni tributarie alle stesse condizioni e con le medesime modalità.

## Art. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 8.303 milioni per l'anno 1989, in lire 8.718 milioni per l'anno 1990 ed in lire 9.154 milioni per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo parzialmente utilizzando la voce «Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.